

## APPENDICE DI INTEGRAZIONE CONDIZIONI ASSICURATIVE ED. 07/2007 (VERSIONE 07/2010)

Con la presente appendice, che forma parte integrante del contratto, si prende atto che il contratto medesimo è regolato dalle norme di seguito riportate, oltre a quelle, non derogate, previste dalle Condizioni Assicurative "Scelgo IO" in vigore, che il Contraente dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto:

### A) NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

#### Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati, per iscritto, a Carige Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami, Viale Certosa, 222 – 20156 Milano – fax n. 02/45402417 – e-mail [reclami@carigeassicurazioni.it](mailto:reclami@carigeassicurazioni.it).

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest'ultimo caso è **necessaria la controfirma del reclamante**, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo.

- identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l'operato.

- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata deve essere unita in allegato.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P. (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax n. 06.421.33.353/745), corredando l'esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.

In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato, si ricorda che **permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria**, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### B) DEFINIZIONI

• **Responsabilità cumulata:** la responsabilità, pari ad almeno il 51%, del proprietario (locatario in caso di leasing) del veicolo/natante, risultante dal cumulo di più responsabilità paritarie accertate in relazione a sinistri pagati negli ultimi cinque periodi di osservazione;

• **Responsabilità principale:** nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli/natanti, la responsabilità prevalente, ovvero pari ad almeno il 51%, di uno dei proprietari (locatari in casi di leasing) dei veicoli/natanti coinvolti; nel caso di sinistri con più di due veicoli/natanti coinvolti, la responsabilità del proprietario (locatario in caso di leasing) di grado superiore rispetto a quella attribuita agli altri proprietari (locatari in caso di leasing);

### C) SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

##### - ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO ultimo comma

Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato o del contrassegno di assicurazione, la Società procederà a rilasciarne duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denuncia del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

##### - ART. 12 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO quarto comma

L'attestazione deve contenere:

– (OMISSIS)

– il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque esercizi, ovvero i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale;

– (OMISSIS)

– l'indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4bis della Legge;

– (OMISSIS)

**CONDIZIONI SPECIALI**
**- L) “BONUS/MALUS” AUTOVETTURE terzo comma penultimo e ultimo paragrafo**

I paragrafi sopraccitati si intendono abrogati.

**- L) “BONUS/MALUS” AUTOVETTURE sesto comma – L3) “NO CLAIMS DISCOUNT” CICLOMOTORI quarto comma**

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:

a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato;

b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria dell'assicurato che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

**- L) “BONUS/MALUS” AUTOVETTURE settimo comma**

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società e l'attestazione rilasciata da quest'ultima riporti l'indicazione della classe di assegnazione CU, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:

Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione di Compagnia			Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione di Compagnia		
	5 anni completi* senza sinistri pagati	5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con 1 sinistro pagato nell'ultimo anno	Tutti gli altri casi		5 anni completi* senza sinistri pagati	5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con 1 sinistro pagato nell'ultimo anno	Tutti gli altri casi
1	1	2	1	10	9	11	10
2	1	3	2	11	10	12	11
3	2	4	3	12	11	13	12
4	3	5	4	13	12	14	13
5	4	6	5	14	-	15	14
6	5	7	6	15	-	16	15
7	6	8	7	16	-	17	16
8	7	9	8	17	-	18	17
9	8	10	9	18	-	18	18

\* per anni completi si intendono gli anni per cui non compare l'indicazione nell'attestato delle diciture “N.A.” (Non Assicurato) o “N.D.” (Non Disponibile). In caso di assenza dell'indicazione, nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, della classe di assegnazione CU, il contratto è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:

Anni senza sinistri pagati con responsabilità principale	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

ed applicando alla classe di merito così determinata una maggiorazione di due classi di merito per ciascun sinistro pagato con responsabilità principale provocato negli ultimi cinque periodi di osservazione.

**- L) “BONUS/MALUS” AUTOVETTURE - tabelle regole evolutive**

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE RISERVATA AI CONTRATTI STIPULATI IN “TARIFFA KILOWATT”  
(Vedi relativa definizione)

Classe di merito	Coefficienti classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”				
		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più Sinistri
1	0,445	1	2	6	9	12
11	0,880	10	13	16	18	18
12	0,930	11	14	17	18	18

14	1,100	13	16	18	18	18
----	-------	----	----	----	----	----

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE APPLICABILE AI CONTRATTI STIPULATI IN TARIFFA "CAVALLI FISCALI"  
(Vedi relativa definizione)

Classe di merito	Coefficienti classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più Sinistri
1n	0,335	1n	1h	1e	1b	2
1m	0,340	1n	1g	1d	1a	3
1h	0,345	1m	1f	1c	1	4
1g	0,350	1h	1e	1b	2	5

**- M) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEIUS) primo e terzo comma**

1. Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli – per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente vengano pagati 2 sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato o sia stata accertata una responsabilità paritaria dell'assicurato che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

3. Se nello stesso periodo di osservazione vengano pagati 3 o più sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità con le caratteristiche di cui al comma 1, il premio per l'annualità successiva, sarà aumentato del 25%. Si intendono abrogati i commi quarto, decimo e undicesimo.

**- M2) GUIDA ESCLUSIVA** (concedibile solo ad autovetture uso proprio con proprietario persona fisica unico intestatario al P.R.A. dell'autovettura assicurata di età non inferiore ai 25 anni)

L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione del Contraente che l'autovettura uso proprio è guidata esclusivamente dal proprietario della stessa, purchè quest'ultimo sia una persona fisica di età non inferiore ai 25 anni ed unico intestatario al P.R.A. dell'autovettura assicurata.

**- M3) SUPERBONUS** (concedibile esclusivamente ai contratti stipulati in "Tariffa Kilowatt")

Per la determinazione della riduzione di premio vengono considerate le annualità complete e consecutive di permanenza del contratto nel portafoglio della Società in classe di merito 1 della "Tariffa Kilowatt" in assenza di sinistri pagati determinanti l'applicazione di malus. (OMISSIS).

**- Z) RINUNCE ALLA RIVALSA** (concedibile solo agli autocaravan) (OMISSIS).

**4. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto è effettuato in soprannumero rispetto alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione R.C., nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso di trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

## D) SEZIONE II – CORPI VEICOLI TERRESTRI

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 28 –DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO quinto comma

Relativamente alle garanzie Incendio e/o Furto e limitatamente alle autovetture di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti. (OMISSIS).

#### Art. 30 – APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI primo comma

**Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audio-fono-visivi non di serie** (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice, si intende compreso nel valore del veicolo o natante assicurato, dichiarato in polizza).

**- ART. 36 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO secondo comma**

Per le autovetture uso proprio la Società, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone in quietanza l'adeguamento automatico del valore assicurato, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nell'adeguamento automatico del valore assicurato e del premio in corso, sulla base della valutazione effettuata dalla pubblicazione mensile di Editoriale Domus "Quattroruote" del secondo mese precedente a quello del rinnovo annuale. Conseguentemente viene adeguato il valore degli eventuali accessori non di serie e degli audiofonovisivi stabilmente fissati, utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata.

L'adeguamento automatico del valore assicurato non viene effettuato nei seguenti casi:

- quando il valore dell'autovettura inizialmente assicurato risulti inferiore a quello riportato dalla pubblicazione mensile "Quattroruote", come sopra calcolato;
- quando l'autovettura non è presente o non è valutata nella pubblicazione mensile "Quattroruote";
- in caso di cessazione della pubblicazione della rivista "Quattroruote" o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalla stessa rivista;
- in caso di mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell'autovettura assicurata necessari per l'operatività della presente clausola;
- in caso di operatività, nei limiti previsti dal precedente art. 28, della valutazione "a nuovo" dell'autovettura assicurata;
- quando siano trascorsi più di dieci anni dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura assicurata;
- quando l'autovettura è assicurata con contratto che preveda clausole di vincolo a favore di terzi.

L'operatività o meno dell'adeguamento automatico del valore assicurato è specificamente indicato in polizza e quietanza.

**CONDIZIONI SPECIALI****CAPITOLO I – INCENDIO E/O FURTO****ART. 41 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE secondo comma**

Salvo patto speciale, **l'assicurazione non comprende apparecchiature audio-fonovisive non di serie**, anche se stabilmente fissate sul veicolo. (OMISSIS).

**- ART. 43bis – ANTIFURTO SATELLITARE (concedibile solo ad autovetture)**

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l'autovettura assicurata è protetta da antifurto satellitare, installato dalla casa costruttrice o da uno dei centri specializzati ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto e che tale antifurto è regolarmente attivato.

Qualora in caso di sinistro risulti che l'antifurto satellitare non sia stato installato, non sia funzionante al momento del sinistro o l'Assicurato non fornisca documentazione, richiesta dalla Società, attestante l'avvenuta installazione dell'antifurto satellitare e l'attivazione dello stesso al momento del sinistro, **verrà applicato uno scoperto del 30% sull'indennizzo.**

Il Contraente fruisce per la garanzia Incendio e Furto di una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta della Società, a fornire la sopraccitata documentazione; la mancanza, incompletezza o irregolarità di quest'ultima costituisce dichiarazione inesatta e/o reticente, relativa a circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 20 delle Condizioni assicurative in vigore.

**CAPITOLO III– KASKO****ART. 51 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE quarto comma**

**L'assicurazione vale per i veicoli immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni.** (OMISSIS).

**- CAPITOLO IV/A– RITIRO PATENTE****- ART. 55 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura il rischio dei danni economici conseguenti al ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad una o più infrazioni, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle seguenti norme previste dal Codice della Strada in vigore dall'1/1/1993:

- art. 142/9 - limite di velocità;
- art. 143/12 - posizione dei veicoli sulla carreggiata;
- art. 145/11 - precedenza;

- art. 147/6 - comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148/16 - sorpasso;
- art. 149/5 - distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150/5 - incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
- art. 176/22 - comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
- art. 179 - rottura del cronotachigrafo (esclusa manomissione).

Quando la sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di decorrenza della copertura assicurativa, la diaria convenuta sarà ridotta al 50% dell'importo giornaliero stabilito.

La Società corrisponde al Contraente la diaria pattuita per tutto il periodo di sospensione della patente e fino al massimo previsto in polizza e considera il ritiro del documento, seguito o meno dalla sospensione e/o revoca dello stesso, come periodo valido ai fini della corresponsione della diaria convenuta in polizza.

#### **- ART. 56 - SOGGETTO ASSICURATO**

La presente garanzia vale a favore del Contraente persona giuridica contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro e/o sospensione della patente subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa. Qualora il Contraente sia costituito in società di capitali, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

#### **- ART. 57 – ESCLUSIONI**

**La garanzia non comprende i danni:**

- a) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
- b) verificatisi in occasione dell'uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
- c) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sulla patente;
- d) avvenuti quando l'infrazione o l'incidente è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida;
- e) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.
- f) L'assicurazione non è operante:
- g) se la patente venga definitivamente revocata;
- h) se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall'Assicurato;
- i) se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge;
- j) nel caso di violazione degli artt. 222 e 223 del Codice della strada in vigore dall'1/1/1993, se l'Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

### **CAPITOLO IV/B – PATENTE PROTETTA**

#### **- ART. 57bis – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione garantisce il Contraente persona fisica o giuridica contro il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti di decurtazione dei punti o di ritiro della patente di guida in seguito ad una o più infrazioni del Codice della Strada, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) la Società rimborserà, entro il limite di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti patente decurtati all'Assicurato quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;
- b) la Società garantirà, entro il limite di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento della patente di guida qualora l'Assicurato, in costanza di polizza, commetta infrazioni del Codice della Strada che azzerino il punteggio, previa presentazione della documentazione idonea e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

#### **- ART. 57ter – SOGGETTO ASSICURATO**

La presente assicurazione è operante nei confronti del Contraente persona fisica o del Dipendente designato in polizza, se Contraente persona giuridica.

#### **- ART. 57quater – ESCLUSIONI**

**L'assicurazione non è operante:**

- se l'abilitazione alla guida venga ritirata in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall'Assicurato, Conducente o Contraente;

- se nei confronti dell'Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di ritiro dell'abilitazione alla guida, senza che tale circostanza sia stata resa nota alla Società;
- se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge;
- se l'Assicurato non frequenta il corso di aggiornamento per il recupero dei punti, decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta nel periodo di validità della polizza, entro il termine di 1 anno dalla data di contestazione della violazione.

La garanzia non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del contraente e/o assicurato e/o conducente;
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- avvenuti in conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida;
- avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.

#### - ART. 57quinquies – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di decurtazione di punti e conseguente iscrizione ad un corso di aggiornamento, l'Assicurato deve presentare all'Agenzia presso la quale è appoggiata la polizza il verbale di contestazione comminato dalle Autorità e la ricevuta del pagamento del corso rilasciata dall'Autoscuola, dall'Ente o dal soggetto a ciò autorizzato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

#### CAPITOLO V/A – INFORTUNI TOTALE GUIDATORE (non concedibile a macchine agricole e natanti)

##### ART. 60 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE quarto comma

Per invalidità permanente deve intendersi quella stabilita con i medesimi criteri di cui al successivo art. 65, di grado pari o superiore al 50%. Perciò in caso di invalidità permanente di grado inferiore al 50% non si procederà ad alcun indennizzo. Al contrario in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% verrà corrisposto un indennizzo integrale, ovvero senza applicazione di alcuna franchigia.

#### CAPITOLO V/B – INFORTUNI DEL CONDUCENTE (non concedibile a veicoli adibiti a locazione senza conducente e natanti)

##### ART. 67bis – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente forma di assicurazione si intende operante per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso.

L'assicurazione è valida inoltre dal momento in cui il legittimo conducente sale a bordo del veicolo, fino a quando ne è disceso. E' operante infine, limitatamente alle autovetture, anche per gli infortuni che egli subisca mentre attende, in caso di fermata, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente, stabilita con i criteri di cui al successivo art. 67sexies, di grado superiore al 3%. Perciò in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%.

##### ART. 67ter – INDENNITA' DA RICOVERO

In caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Società corrisponde, per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio, l'indennità giornaliera, indicata in polizza, per i giorni in cui l'Assicurato sia ricoverato per le cure rese necessarie dall'infortunio medesimo. Il giorno della dimissione dell'Assicurato dall'ospedale o dalla casa di cura non si computa ai fini della garanzia in questione.

##### ART. 67quater – RIMBORSO SPESE MEDICHE

La Società rimborsa per ogni infortunio, per la durata della cura medica e comunque per un periodo massimo di 360 giorni dall'infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza, le spese rese necessarie dall'infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché, sempre nel limite della somma indicata in polizza, le spese per il trasporto dal luogo dell'infortunio all'ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso. **Si intendono escluse le protesi** (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento) **e gli interventi chirurgici di natura estetica.**

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato o ai suoi eredi, dietro presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

#### **ART. 67quinquies – ESCLUSIONI**

La garanzia non comprende gli infortuni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l'assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l'assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, imprudenza e negligenza grave, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- sofferti da persone portatori di apoplezia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
- verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente;
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- avvenuti quando l'incidente di circolazione che ha causato l'infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;
- avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore;
- sono altresì esclusi dall'assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari.

#### **ART. 67sexies – INVALIDITA' PERMANENTE**

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro, 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

#### **ART. 67septies – NORME COMUNI**

Per la presente garanzia si intendono valide e operanti, in quanto espressamente richiamate dal presente articolo, le seguenti norme relative alla garanzia "Infortuni totale guidatore", di cui al Capitolo V/A delle Condizioni Speciali di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri:

- art. 62 – Definizione di infortunio;
- art. 63 – Criteri di indennizzabilità;
- art. 64 – Morte;
- art. 66 – Cumulo di indennità;
- art. 67 – Rinuncia al diritto di surrogazione.

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

IL CONTRAENTE